

CONVENZIONE

TRA

UNIVERSITA' DI PISA, con sede in Lungarno Pacinotti n. 43-44, 56100 Pisa,  
 cod. fiscale 80003670504, rappresentata dal Prof. Marco Pasquali, in qualità di  
 Rettore pro tempore, di seguito per brevità denominata "Università";

E

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, con sede legale  
 in Firenze, via Porpora, 22, rappresentata dalla d.ssa Sonia Cantoni, in qualità  
 di Direttore Generale, di seguito per brevità denominata ARPAT,  
 nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente  
 come le "Parti".

PREMESSO CHE

a) ARPAT, ai sensi della Legge Regionale del 22 giugno 2009, n. 30  
 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della  
 Toscana (ARPAT)" concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e  
 contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente in Toscana,  
 mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della  
 salute;

b) ARPAT è il soggetto istituito dalla Regione Toscana per lo svolgimento  
 delle attività tecnico-scientifiche a favore della Regione, delle provincie e dei  
 comuni, delle comunità montane e degli enti parco regionali nell'interesse della  
 collettività consistenti in attività di controllo ambientale, attività di supporto  
 tecnico-scientifico, attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza  
 ambientale;

c) ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai

sensi dell'art. 6 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30, collabora con ....omissis, nonché con altri enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.";

d) l'Università di Pisa, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, quale sede naturale della ricerca, è interessata a valorizzare i risultati derivanti dalla sua primaria attività e le proprie competenze in ambito formativo promuovendo e sviluppando le forme di collaborazione con le imprese e il trasferimento tecnologico;

e) che a decorrere dal 4.07.2005 è stata stipulata un'analogha convenzione di durata biennale, tacitamente rinnovata e scaduta il 3.07.2009;

f) le Parti, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate a proseguire un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione, integrando le rispettive e peculiari competenze, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte nel campo della protezione ambientale con riferimento ai settori della ricerca, della formazione e dell'educazione;

g) con la presente convenzione, anche tenendo conto della possibilità di porre in essere diverse ed articolate tipologie di iniziative, le Parti intendono definire i principi generali e le linee guida che informeranno la loro cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1 OGGETTO

Con la presente Convenzione le Parti instaurano una continuativa

collaborazione, finalizzata all'individuazione ed allo svolgimento di iniziative congiunte nel settore della ricerca, della formazione e dell'educazione nel campo della protezione dell'ambiente e della conservazione delle sue componenti specifiche.

#### Art. 2 COMITATO D'INDIRIZZO

Ciascuna Parte, entro un mese dalla stipula della presente Convenzione, provvederà a designare due rappresentanti all'interno della propria struttura. I rappresentanti costituiranno un comitato d'indirizzo paritetico con il compito di individuare, in accordo con i rappresentanti dell'altra Parte, le specifiche iniziative di comune interesse e di definirne condizioni e modalità di realizzazione.

#### Art. 3 ESCLUSIVA

Con la Convenzione le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, agenzia, associazione, consorzio, joint-venture o altra forma di stabile organizzazione.

La Convenzione non riveste carattere di esclusiva per alcuna delle Parti.

#### Art. 4 ATTIVITA' DI RICERCA

Con la presente Convenzione le Parti intendono favorire la nascita di attività di collaborazione nel campo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, con riferimento alla protezione dell'ambiente e alla conservazione delle sue componenti specifiche, migliorando la comunicazione e lo scambio di informazioni fra imprese e strutture di ricerca.

Per attuare le iniziative di volta in volta emergenti, potranno essere stipulati tra le Parti e terzi – quali dipartimenti universitari e/o consorzi partecipati dall'Università – contratti su progetti singoli di ricerca applicata in cui siano

determinate specifiche modalità di attuazione.

A tale riguardo, l'ARPAT si dichiara sin d'ora disponibile a pattuire con l'Università le modalità di partecipazione alle predette iniziative.

La titolarità dei risultati della ricerca applicata e la proprietà intellettuale saranno oggetto di specifica disciplina nei contratti di ricerca, in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, così come gli eventuali diritti di proprietà industriale, qualora le attività di ricerca fossero suscettibili di risultati brevettabili.

#### Art. 5 ATTIVITA' FORMATIVE


Le parti si dichiarano disponibili a concordare le attività da sviluppare in ambito formativo. Queste attività potranno prevedere la partecipazione di personale dell'ARPAT alle attività didattiche istituzionali dell'Università di Pisa al di fuori dell'orario di lavoro, anche con incarichi di insegnamento a titolo gratuito ed accettazione dello stesso da parte degli interessati o con oneri a carico dell'Università, in funzione delle disponibilità di bilancio, previa partecipazione dei dipendenti ARPAT ai bandi pubblici emanati dall'Università. Queste attività potranno anche comprendere lo svolgimento di stage formativi di studenti presso ARPAT durante lo svolgimento di tesi di laurea e di dottorato.

E' inoltre previsto, con separato accordo, l'istituzione di borse di studio da parte dell'Università presso le strutture aziendali.

#### Art. 6 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Con la presente Convenzione le Parti intendono favorire la nascita di attività di collaborazione nel campo dell'educazione ambientale.

Per attuare le iniziative di volta in volta emergenti, potranno essere stipulati tra le Parti e terzi - quali dipartimenti universitari e/o consorzi partecipati



dall'Università – contratti su progetti singoli di educazione ambientale in cui siano determinate specifiche modalità di attuazione.

**Art. 7 RISERVATEZZA**

L'Università si impegna ad osservare e a far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati e qualsiasi altra informazione proveniente da ARPAT di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta di ARPAT.

L'Università si riserva, altresì, la facoltà di far sottoscrivere a personale non direttamente dipendente dall'Università un analogo impegno.

Parimenti, l'ARPAT si impegna ad osservare e a far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati o qualsiasi altra informazione proveniente dall'Università di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni.

Le Parti si impegnano a concordare le forme di pubblicità relative alle iniziative congiunte concernenti la presente Convenzione.

**Art. 8 DURATA**

La presente Convenzione avrà durata pari a due anni a far data dalla sua sottoscrizione e sarà suscettibile di essere rinnovata per il medesimo periodo con tacito accordo delle Parti.

Sono fatte salve le previsioni di durata contenute negli specifici accordi conclusi dalle Parti.

**Art. 9 RISOLUZIONE**

Ciascuna delle Parti potrà risolvere di diritto la Convenzione qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Dr.ssa Sonia Cantoni*

lettera raccomandata A/R e sia perduto oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

#### Art. 10 COMUNICAZIONI

Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite lettera raccomandata, fax o per via elettronica agli indirizzi qui di seguito indicati:

Per l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

Referente/i Dipartimento provinciale ARPAT di Pisa

Via Vittorio Veneto n. 27 - 56100 Pisa

Tel :050.835652 Fax 050.835670

e-mail: m.mossaverre@arpat.toscana.it

Per l'Università di Pisa:

Magnifico Rettore Prof. Marco Pasquali

c/o Ufficio Ricerca

Lungarno Pacinotti, 43-44 - 56100 Pisa

Tel :050.2212323

Fax:050.2212497

e-mail:ricerca@adm.unipi.it

#### Art. 11 PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati, datati e sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### Art. 12 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Tutte le modifiche relative alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

Art. 13 BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono a carico della società. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86 e successive modifiche.

La presente convenzione è composta da ...<sup>7</sup>.....pagine.


Letto, approvato e sottoscritto

Pisa, li ..26/08/2009.....

Per la l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE

IL Direttore Generale

Dr.ssa Sonia Cantoni

(firma).....

Per l'Università di Pisa, il Rettore Prof. Marco Pasquali

(firma).....